



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessandra Arceri	Presidente
dott.ssa Cristina Ravera	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **255/2025** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA SAN MICHELE N. 4, BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SCROSATI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in VIA DELLA GUASTALLA N. 9, MILANO presso lo studio dell'avv. NICOLETTA BARBAGLIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* :

Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione per nullità proposta avverso il Lodo Arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale composto da dott.ssa Paola Castiglioni (Presidente), avv. Marco Pandocchi (Arbitro) e avv. Ludovica Castaldi (Arbitro) in data 25/01/2024 tra

Controparte_1 e il *Parte_1* non notificato,

previa acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio della procedura arbitrale, respinte le avverse e diverse domande ed eccezioni così giudicare:

- in principalità: dichiarare la nullità (anche solo parziale) del Lodo Arbitrale emesso in data 25/01/2024 tra *Controparte_1* e il *Parte_1*

- nel merito: condannare *Controparte_1* al pagamento a favore del *Parte_1* della somma in linea capitale di €468.947,95 oltre interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 dalla data in cui erano dovuti i singoli pagamenti sino al saldo effettivo e cioè dalla data del 27.05.2009 (data di risoluzione del contratto) per la somma di €100.000,00 versata a titolo di “fondo cassa” e dalla data di emissione delle singole fatture per la somma di €368.947,65;

- sempre nel merito: respingere le domande proposte da *Controparte_1* nei confronti del [...] *Parte_1* in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, anche per intervenuta prescrizione sia delle somme richieste in linea capitale che per interessi;

- spese di lite e di arbitrato: condannare *Controparte_1* a rifondere al *Pt_1* *Parte_1* le spese e le competenze della procedura arbitrale e quelle legali del procedimento arbitrale e del giudizio di impugnazione.

Si chiede che la Corte d'Appello disponga l'acquisizione del fascicolo della procedura arbitrale presso il Collegio Arbitrale nella persona del suo Presidente dr.ssa Paola Castiglioni in Saronno (VA) Via San Giuseppe n. 95 pec *Email_1*

Per *Controparte_1*

CP_1 rappresentata e difesa ut supra, rispettosamente chiede che
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello accolga le seguenti conclusioni:

1.- Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il Lodo Arbitrale.

2.- Con vittoria di spese e compensi di lite per il presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia trae origine dal Contratto di Servizio stipulato il 5 dicembre 2002 con cui le parti convenivano che il *Parte_1* assegnasse in esclusiva ad *CP_1* la gestione dell'acquedotto civico e di conseguenza l'erogazione idrica per molteplici usi, nonché l'esecuzione degli interventi di ampliamento e/o potenziamento ed estensione degli impianti di produzione, di

sollevamento, di stoccaggio e di distribuzione, progettazione ed esecuzione comprese. fatta salva la possibilità del **Pt_1** di provvedere direttamente.

CP_1 ha introdotto un procedimento arbitrale, sostenendo di essere creditrice verso il **Pt_1** di euro 518.932,03 a titolo di sbilanci di gestione del servizio stabilito dal suddetto contratto per il periodo 2006/2009, nonché di euro 281.066,00 a titolo di investimenti in infrastrutture idriche effettuati sul territorio del **Pt_1** medesimo, per un totale di euro 799.997,99 di cui chiedeva la condanna al pagamento, oltre agli interessi moratori dalle scadenze al saldo.

In particolare, **CP_1** deduceva che con il suddetto Contratto di Servizio le parti avevano concordato di addebitare i cosiddetti "costi specifici e comuni" al **Pt_1** convenuto, secondo uno schema definito di "bilancio tipo" accluso all'accordo, sicché, avendo trasmesso al termine di ogni esercizio il bilancio societario al **Pt_1** essa **CP_1** risultava creditrice per il periodo 2006/2009 di euro 518.932,03 per sbilanci di gestione, intesi come risultati economici negativi della Gestione Acquedotto; la gestione poteva infatti generare uno sbilancio qualora i ricavi (quelli dalla bollettazione dell'acqua sulla base delle tariffe vigenti, dei contributi di allacciamento e altri) fossero risultati inferiori ai costi.

L'ulteriore importo di € 281.066,00 concerneva, invece, investimenti per infrastrutture idriche affrontate dall'attrice in costanza di contratto, prima che fosse risolto e che il comune era tenuto a rimborsare.

Il **Pt_1** eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito rivendicato da **CP_1** e in particolare quella quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc, contestava nel merito la richiesta di € 518.932,03 assumendo che le somme non risultavano calcolate secondo le norme contrattuali e che le inerenti fatture erano state contestate.

Contestava, altresì, nel merito la valorizzazione attribuita da **CP_1** agli investimenti per infrastrutture idriche nella misura di € 281.065,96 perché risultante solo dai registri dei beni ammortizzabili della società compilati unilateralmente da essa, ma soprattutto perché non concordata con il **Pt_1** nei termini contemplati dal contratto.

Osservava inoltre di avere risolto il contratto medesimo per inadempimento di **CP_1** che non aveva rispettato, malgrado diffidata, le modalità di informazione e comunicazione fra le parti previste negozialmente, relative sia alla previsione dei rendiconti che agli interventi di manutenzione, nonché di trasmissione dei piani per gli interventi manutentivi e non aveva infine pagato le fatture per i canoni di depurazione, i cui importi essa stessa aveva via via specificato al suddetto Comune, raggiungendo complessivamente un totale di € 368.947,65.

A tale importo si doveva, inoltre, aggiungere l'ulteriore somma di € 100.000,00 che il **Pt_1** aveva versato a norma di contratto ad **CP_1** quale fondo cassa e di cui chiedeva altresì la condanna al pagamento, per un totale di € 468.947,65 in via riconvenzionale.

Con lodo del 25.1.2024 il Collegio Arbitrale ha così statuito: “ - *accerta e dichiara il credito di [...] **Controparte_1** nei confronti del **Pt_1** **Parte_1** nella misura di €569.871,67 a titolo di sbilanci di esercizio e di investimenti relativi al contratto di servizio intercorso fra le parti;*

*- accerta e dichiara il credito del **Parte_1** nei confronti di [...] **Controparte_1** nella misura di €468.947,95 a titolo di canoni di depurazione fognature e dotazione iniziale di cassa versata;*

*- opera la compensazione parziale dei due crediti contrapposti e per l'effetto condanna il [...] **Parte_1** a pagare ad **Controparte_1** la differenza fra essi pari a €100.923,72 oltre agli interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda di arbitrato al saldo;*

*- pone il 60% delle spese di funzionamento dell'arbitrato e di Ctu a carico del **Parte_1** [...] e il 40%% a carico di **Controparte_1**, fermo il vincolo della solidarietà;*

*- condanna il **Parte_1** a rifondere ad **Controparte_1** il 60° delle spese di difesa che liquida (al netto) in €180,00 per anticipazioni non imponibili ed €17.248,20 per compensi, oltre spese generali al 15°», C.P.A. e I.V.A., compensando il residuo 40%”.*

L'iter motivazionale percorso è il seguente:

- per quanto qui particolarmente interessa, ossia l'aspetto pecuniario, **CP_1** gestiva direttamente il rapporto con gli utenti addebitando loro in bolletta i costi per gli allacciamenti e posa contatori - sulla base dei preventivi eseguiti da essa stessa con riferimento ai listini concordati e approvati dal **Pt_1** (art.9) - e il consumo idrico che calcolava applicando la tariffa comunale o in conformità alla normativa vigente (art. 11). Il contratto (art. 10) precisava i contenuti e le modalità di redazione del bilancio da predisporre da **CP_1**. Il bilancio doveva essere approntato sulla base della contabilità sezionale relativa alla gestione dell'acquedotto secondo le voci indicate nello schema molto dettagliato, che richiamava quello dell'art. 2425 cc, accluso in appendice al contratto e denominato "bilancio tipo", nel quale per ogni costo si distingueva se fosse comune o specifico. I costi specifici, riferiti espressamente alla gestione dell'acquedotto del **Pt_1** erano imputati alla contabilità sezionale "Gestione acquedotto di **Pt_1**

Pt_1 sulla scorta di idonea documentazione giustificativa ed erano rappresentati, a titolo esemplificativo, dai costi di manutenzione, spese di personale e ammortamenti. I costi comuni, rappresentati per esempio da materiale di consumo, attrezzatura varia e minuta e spese generali, erano invece ripartiti in funzione del numero di abitanti del Comune di *Pt_1* rispetto al totale della popolazione dei Comuni per i quali *CP_1* gestiva l'acquedotto;

- il contratto prevedeva altresì che il conto economico consuntivo della gestione acquedotto di *Parte_1* potesse presentare un risultato positivo o negativo e regolamentava entrambe le fattispecie sempre all'art. 10 lettera D) Risultato di gestione. In particolare, nel caso di risultato negativo, il contratto disponeva che il Comune versasse l'importo dello sbilancio ad *CP_1* in due momenti: entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo per la parte di risultato negativo già indicato nel bilancio di previsione, mentre la differenza nel corso dell'esercizio successivo a quello di competenza;
- i costi degli investimenti per le opere di potenziamento della rete idrica, risultavano capitalizzati e trovavano riscontro nel registro dei beni ammortizzabili; annualmente in sede di predisposizione del bilancio consuntivo venivano calcolati gli ammortamenti annuali e iscritti nel bilancio consuntivo nella apposita voce. Così operando il valore delle immobilizzazioni veniva ridotto in misura corrispondente agli ammortamenti calcolati annualmente;
- al termine del contratto *CP_1* avrebbe dovuto restituire al Comune la dotazione iniziale di cassa di € 100.000,00 ricevuta il 18 giugno 2003 e consegnare gli impianti ricevendo per essi un corrispettivo pari al valore industriale degli impianti stessi al momento della riconsegna, da quantificare da un collegio peritale nominato dalle parti, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto (art 16 del contratto);
- il contratto si è concluso prima della naturale scadenza, in data 31 dicembre 2009 che coincide con la fine dell'erogazione del servizio di *CP_1* a seguito di diffida ad adempire del *Pt_1* aspetto sul quale, l'inadempimento, il Collegio non è stato chiamato a esprimersi;
- l'eccezione di prescrizione sollevata dal *Pt_1* è parzialmente fondata. La prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera

la ordinaria prescrizione decennale (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30546 del 20 dicembre 2017, Cass. 6 dicembre 2006 n.26161). Ne consegue che siccome il contratto di servizio stipulato tra le parti prevedeva all'articolo 3 lettera "h" l'invio annuale del rendiconto, ma non è affatto pacifico che sia altrettanto periodico anche uno sbilancio del conto economico dell'acquedotto che sancisca ogni anno un credito a favore di CP_1 come ad esempio avvenuto per il 2004 nel quale non è sorta alcuna obbligazione di pagamento a tale titolo (doc.14 attrice), il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n.4 non può trovare applicazione e opera l'ordinaria prescrizione decennale.

Detto questo, si osserva che dalla raccomandata datata 27 giugno 2018 inviata dal Pt_1 ad CP_1 (doc. 23 attrice) risulta ammesso dal convenuto che il 15 giugno 2018 l'attrice sollecitò il pagamento degli sbilanci di gestione e degli investimenti effettuati in costanza di contratto non ancora pagati, producendo così l'effetto interruttivo della prescrizione.

La richiesta di pagamento di CP_1 del 15 giugno 2018 ammessa dal convenuto non ha tuttavia sortito effetti interruttivi per la fattura n. 1860 del 5 novembre 2007 di € 123.432,16 essendo già spirato alla suddetta data del 15 giugno 2018 il termine decennale del 5 novembre 2017 entro il quale rivendicare tale credito, che deve ritenersi prescritto.

Quanto alla prescrizione del vantato credito per investimenti di € 281.066,00, il termine di maturazione, decennale, decorre dalla data di risoluzione del contratto, non essendone previsto il pagamento periodico. Tale termine è da individuarsi nella data 31 dicembre 2009 e cioè con la fine della gestione CP_1 come da comunicazione del convenuto del 22 aprile 2009 (doc.5 Pt_1) e la prescrizione risulta pure essere stata tempestivamente interrotta dalla richiesta di pagamento attorea del 15 giugno 2018 della quale il Comune ha dato atto nella propria raccomandata del 27 giugno 2018 (citato doc.23 attrice);

- gli importi relativi agli sbilanci, come risultanti dalle fatture citate, trovano riscontro nei bilanci consuntivi trasmessi da CP_1 al Pt_1 sotto la voce "Con.c/es.comuni acqua" o "copertura sbilanci gestione comuni". Dall'analisi dei bilanci riferiti agli anni dal 2006 al 2009 si è riscontrato nella premessa di essi che la causa degli sbilanci della gestione era da attribuire in parte al fatto che le tariffe dell'acqua risultavano invariate da anni e in parte all'aumento dei costi operativi. Lo schema dei bilanci consuntivi adottato da CP_1 risulta conforme a quello allegato al Contratto di Servizio, i costi comuni risultano indicati alla fine di ogni raggruppamento di costi sotto la denominazione "quota di competenza". Come evidenziato anche dal CTU, il contratto di servizio non prevedeva alcuna attività di puntuale verifica

relativa alle modalità di tenuta della contabilità gestionale del servizio idrico del *Pt_1* ma si limitava a stabilire in appendice i criteri per l'imputazione dei costi comuni e specifici alla contabilità sezionale denominata "Gestione acquedotto di *Parte_1*". Nessuna contestazione specifica è stata inoltre sollevata nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 115 cpc, essendosi il convenuto limitato a contrastare genericamente la domanda, senza mai entrare nel particolare, confutando per esempio la mancata realizzazione del servizio, la non corretta applicazione della tariffa o l'omessa erogazione della fornitura, che quindi appaiono provate. L'unica contestazione astrattamente specifica portata dal *Pt_1* per paralizzare la pretesa attorea è stata il richiamo alle osservazioni svolte dal Rag *Persona_1* in data 3/27 aprile 2009 (doc.9 convenuto) ma non risultando versata in atti la documentazione, denominata dal professionista preconsuntivo 2008 e budget 2009, sulla base della quale egli ha sviluppato le proprie argomentazioni, esse restano caratterizzate da genericità perché prive di supporto. Infine, la costituzione in mora con diffida ad adempiere del Comune datata 17 dicembre 2007 (doc.4 convenuto, pagine 4/6) e la successiva dichiarazione di risoluzione del contratto a far tempo dal 1 gennaio 2010 comunicata il 22 aprile 2009 (doc. 5 convenuto) per non avere *CP_1* rispettato le modalità di comunicazione pattuite e altri obblighi negoziali, se possono essere idonee a sancire la chiusura dei rapporti per inadempimento dell'attrice, non fanno venir meno l'obbligo del suddetto Comune di pagare i servizi di cui ha beneficiato fino al termine della loro erogazione;

- in virtù della prescrizione decennale che caratterizza la fattispecie per cui è causa e riguardo alla quale si è già detto, il credito di *CP_1* verso il *Pt_1* per sbilanci di gestione del servizio idrico ammonta dunque a € 395.499,87, di cui €138.958,18 per la fattura n.1508 del 9 dicembre 2008, € 134.103,24 per la fattura n.828 del 15 luglio 2009 ed € 122.438,45 per la fattura n.637 del 9 agosto 2010. Resta escluso l'importo di € 123.432,16 portato dalla fattura n.1860 del 5 novembre 2007 per intervenuta prescrizione;
- per quanto attiene alla somma di € 281.066,00 richiesta da *CP_2* a titolo di investimenti e infrastrutture, da una più approfondita analisi dei bilanci consuntivi e del documento denominato "Cespiti *Parte_1* finanziati *CP_1*" (doc 8 attrice) eseguita dal Collegio rispetto a quella svolta dal Ctu, risulta che la complessiva somma € 281.066,00 è composta da più categorie di beni. Le categorie 13-Reti acqua e 14-Apparecchi di misura e controllo comprendono i costi sostenuti dall'attrice per posa contatori e allacciamenti per l'importo residuo complessivo di € 106.694,20. I costi sostenuti da *CP_1* per gli investimenti relativi ai

nuovi allacciamenti e pose contatori risultano quindi capitalizzati e iscritti nel registro dei beni ammortizzabili (doc 8 attrice) e i relativi ammortamenti annuali si trovano contabilizzati nei bilanci consuntivi. In base al Contratto di Servizio i costi per gli allacciamenti e pose contatori erano a carico degli utenti (art. 9) e risultavano indicati nei bilanci consuntivi nella voce "Ricavi diversi". Tali importi essendo già stati addebitati in bolletta agli utenti, come risulta dai bilanci stessi, non possono quindi essere oggi riconosciuti ad CP_1. Le altre voci che compongono il totale di € 281.066,00 sono invece rappresentate dai costi di manutenzione straordinaria della e sulla rete, da impianti e apparecchiature riconducibili agli investimenti, per l'importo di € 174.371.80. A tale proposito nessuna contestazione specifica, ai sensi dell'art.115 cpc è stata formulata dal Pt_1. Sotto il profilo dell'esecuzione dei lavori, oltre a non averla il Pt_1 contestata specificamente nel presente procedimento, nemmeno risulta che lo abbia fatto ante causam, come pure non è apparso che si sia mai attivato per arrestare o sospendere le opere che venivano effettuate senza il lamentato preventivo accordo sul proprio territorio del quale aveva la gestione. Dalla lettera del Comune del 17 dicembre 2007 (doc. 4 pag.4/6 convenuto) con cui viene intimato ad CP_1 di attenersi alle regole contrattuali per l'esecuzione dei lavori, traspare che gli interventi erano stati eseguiti. Sotto il profilo dei costi per gli investimenti, si osserva, con riferimento all'eccezione sollevata nel corso del procedimento dal Pt_1 per l'inosservanza attorea circa le regole di comunicazione e di trasmissione dei piani di intervento, che nessuna norma contrattuale prevede che gli investimenti effettuati da CP_1 per infrastrutture, ancorché non preventivamente concordati, non debbano essere rimborsati;

- il Pt_1 non ha contestato specificamente i costi, che nella documentazione prodotta da CP_1 risultano abbinati alle opere eseguite anno per anno, mentre l'omessa valorizzazione degli impianti (restituiti) a opera di un collegio peritale non può essere invocata, risultando pacificamente rinunciata la perizia da ambo le parti, che mai si sono attivate in tale senso. I costi per gli investimenti figurano nei bilanci di gestione inviati al convenuto per i singoli anni dal 2006 a 2009 (doc.12, 14, 15, 19 attrice) e dettagliati in appositi allegati ai bilanci, nonché iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di CP_1 (doc. 8 attrice), circostanza quest'ultima corroborata dalla testimonianza del signor Tes_1 che ne ha confermato il valore residuo (pur omettendo di scorporare dal totale quanto era già stato richiesto in bolletta dall'attrice agli utenti per gli allacciamenti) e ha altresì chiarito, su richiesta formulata dal Collegio ex art. 253 cpc, che tale criterio di calcolo era tipicamente in uso fra le parti nel determinare il valore degli investimenti;

- questi elementi sono sufficienti per ritenere provato il credito di **CP_2** a titolo investimenti per l'importo di € 174.371,80, che sommato a quello di € 395.499,87 dovuto a titolo di sbilanci di esercizio comporta un totale di € 569.871,67;
- la domanda del comune è fondata. Ai sensi dell'articolo 3 lettera "i" del contratto di servizio, **CP_1** si è obbligata a versare al **Pt_1** i canoni di fognatura e depurazione, i cui importi essa stessa ha comunicato. Dalla documentazione prodotta dal **Pt_1** e verificata dal CTU, risulta un credito verso **CP_1** di € 368.947,95 che l'attrice non ha contestato e che deve ritenersi provato. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 100.000,00 versata dal **Pt_1** con mandato di pagamento del 18 giugno 2003 a titolo di dotazione iniziale di cassa (doc.7 convenuto) ai sensi dell'articolo 10 lettera "B" del contratto, fatto pure non contestato e dunque provato, per un credito totale a favore del convenuto di € 468.947,95;
- a fronte di un credito di **CP_1** accertato nella misura di € 569.871,67 e di un controcredito del **Pt_1** accertato nella misura di € 468.947,95 è possibile procedere alla compensazione che ambo le parti hanno chiesto al Collegio di operare e da cui consegue, per differenza, dovuta all'attrice la somma di € 100.923,72. Sulla suddetta somma di € 100.923,72 sono dovuti gli interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda di arbitrato al saldo;
- le spese di funzionamento dell'arbitrato vanno poste per il 60% a carico del convenuto e per il 40% a carico dell'attrice e così pure quelle di CTU, fermo il vincolo della solidarietà. Le spese di difesa vanno poste a carico del **Pt_1** convenuto per il 60%.

Avverso tale lodo ha proposto opposizione il **Parte_1** il quale ha formulato sei motivi di impugnazione, deducendo che:

1. il collegio arbitrale ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda relativa ai c.d. sbilanci di esercizio. In particolare, ha errato nel ritenere non applicabile il termine quinquennale di prescrizione e nel desumere l'efficacia interruttiva della presunta comunicazione inviata da **Controparte_1** in data 15/06/2018 (doc. n. 22 della controparte che è un file world senza data, senza firma e senza attestazione né di invio né di ricevuta) non tanto dalla comunicazione stessa quanto dalla successiva risposta del **Pt_1** del 27/06/2018, non avendo **Controparte_1** prodotto alcuna comunicazione, avente valore di atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c., in grado di sostenere l'effetto interruttivo della prescrizione;

2. il lodo arbitrale ha respinto l'eccezione di prescrizione relativa alla valorizzazione degli investimenti sugli impianti attribuendo erroneamente effetto interruttivo alla richiesta di pagamento del 15 giugno 2018, quando in realtà non risulta prodotto in giudizio alcun documento idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione antecedente l'attivazione della procedura di mediazione in data 23/03/2021;
3. sull'eccezione di prescrizione degli interessi di mora il collegio arbitrale neppure si è pronunciato, avendo disposto la compensazione dei rispettivi crediti in linea capitale alla data di attivazione della procedura arbitrale facendo così decorrere, sulla sola differenza, gli interessi di mora da detta data al saldo. Il risultato ottenuto dalla mancata prescrizione degli interessi a favore di *Controparte_1* e dalla compensazione delle poste in linea capitale alla data di attivazione della procedura arbitrale è stato il mancato riconoscimento degli interessi sul credito vantato dal *Pt_1*. Ed infatti, gli importi riconosciuti e liquidati a favore del *Pt_1* avrebbero dovuto essere maggiorati degli interessi di mora, al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo e cioè per la somma di € 100.000,00 (versata a titolo di fondo cassa) dalla data del 27/05/2009 di risoluzione del contratto sino al saldo e per la somma di € 368.967,95, dalla data di emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo;
4. il lodo impugnato ha erroneamente ritenuto documentati i crediti di *Controparte_1* nei confronti del *Pt_1* sia per i cd. "sbilanci di esercizio" sia per la valorizzazione degli investimenti sugli impianti. Il Collegio ha preso infatti per buone – in modo del tutto acritico – le conclusioni del CTU, sostenendo - erroneamente - che nessuna contestazione specifica fosse stata svolta alla contabilità di *Controparte_1* quando in realtà il *Pt_1* ha ampiamente dedotto e argomentato in ordine alla violazione della specifica previsione contrattuale per la quale l'imputazione dei costi, specifici e comuni, avrebbe potuto essere effettuata solo con idonea documentazione giustificativa, documentazione mai pervenuta al *Pt_1* nonostante le reiterate richieste in tal senso da parte dell'Ente e del suo revisore ma soprattutto non prodotta in giudizio nonostante l'espressa e ampia contestazione svolta fin dalla memoria di costituzione nella procedura arbitrale. Quanto alla valorizzazione degli investimenti, il Collegio ha erroneamente liquidato l'ingente importo di € 174.371,80 deducendolo esclusivamente dall'estratto del "registro beni ammortizzabili" di *CP_1* [...] in mancanza di qualsivoglia altra documentazione attestante e comprovante l'effettività e il valore dei lavori che – se realizzati – avrebbero dovuto essere effettuati nel

rispetto della procedura e della documentazione prevista dagli art. 3, 5 e 6 del Contratto (in sintesi avrebbero potuto e dovuto essere prodotti per ogni intervento il progetto preliminare ed esecutivo, l'autorizzazione, la documentazione di spesa e soprattutto i collaudi). Il predetto registro è un documento economico di formazione unilaterale da parte di CP_1 [...] che non può in alcun modo costituire elemento di prova nei confronti del Pt_1 [...]

Parte_1 La pretesa economica sul punto di Controparte_1 deve pertanto essere respinta in quanto: - il contratto è stato risolto per fatto e colpa di Controparte_1 che non può quindi pretendere l'importo richiesto (che avrebbe potuto essere richiesto eventualmente solo alla "scadenza del contratto" ex art. 16 del Contratto di Servizio); - non vi è prova alcuna degli investimenti e dei lavori che Controparte_1 sostiene di aver effettuato sulla rete idrica del Comune di Parte_1 non sono mai state attivate le procedure necessarie per la progettazione, l'approvazione e l'esecuzione degli interventi di potenziamento della rete; - non è stata fornita documentazione idonea per giustificare le spese effettivamente sostenute da Controparte_1 di potenziamento del servizio idrico del Parte_1 - non è mai stato attivato il collegio peritale previsto all'art. 16 del contratto di servizio che provvedesse alla valorizzazione degli impianti secondo i criteri e le modalità previsti espressamente dal citato articolo;

5. con il meccanismo della compensazione il Collegio ha inoltre omesso di liquidare al Pt_1 gli interessi di mora sulle somme al medesimo spettanti e che sono risultati pacifici, in quanto mai contestati, documentali e riconosciuti dalla medesima controparte. Gli importi liquidati a favore del Pt_1 avrebbero dovuto, quindi, essere maggiorati degli interessi di mora, al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo e cioè per la somma di € 100.000,00 (versata a titolo di fondo cassa) dalla data del 27/05/2009 di risoluzione del contratto sino al saldo e per la somma di € 368.967,95 dalla data di emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo;
6. il Collegio, pur accogliendo integralmente la domanda del Pt_1 (ed una parte delle sue eccezioni) e solo parzialmente entrambe le domande di Controparte_1 ha ritenuto di porre a carico del Pt_1 la quota del 60% delle spese arbitrali e di lite. La decisione sul punto appare, ad avviso dell'opponente, non corretta ed ingiusta in quanto le spese avrebbero dovuto essere compensate se non addirittura addebitate in quota maggiore alla controparte le cui domande sono state accolte solo parzialmente.

Si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 13.5.2026 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'impugnazione del lodo proposta dal Parte_1 sia infondata per le ragioni che di seguito si illustrano.

Giova, innanzitutto, precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, oramai consolidata dopo la pronuncia n. 9284 del 2016 delle Sezioni Unite, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez. 1, n. 6148 del 19.4.2012; Sez. 1, 3.6.2014, n. 12379; Sez. 1, 18.6.2014, n. 13898; Sez., 19.1.2015, n. 745; Sez. 1, 19.1.2015, n. 748; Sez. 1, 28.10.2015, n. 22007, e soprattutto Sez. U, n. 9284 del 9.5.2016; Sez.Un. n. 9340 del 9.5.2016).

Ebbene, nel caso di specie il giudizio arbitrale è stato introdotto dopo il 2.3.2006 sulla base di un contratto - contenente la clausola compromissoria azionata - stipulato il 5.12.2002 e, pertanto, è da ritenersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia.

Tuttavia, il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un comune appello, in quanto, nella prima delle due fasi di cui è composto (quella rescindente), è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 e dedotte nell'atto di impugnazione, così da essere generalmente definito come una "impugnazione limitata", perché ammessa soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, 2° co. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il

cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di *errores in procedendo aut in iudicando*.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “*nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997). Infatti, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 luglio 2020, n. 16559; Cass., sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 21802)*” (Cass. 8718/24).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium*¹.

Tutto ciò premesso, ritiene al Corte che il **primo e il secondo motivo di impugnazione** siano infondati.

Come affermato dagli arbitri, secondo i principi sanciti dalla Cassazione, “*la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale*” (cfr. Cass. 30546/17; Cass. 26161/2006).

E, in particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 30546/17 ha chiarito che “*in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ^{Pa}, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, ciascun farmacista è tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l'ente tenuto al pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157). Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono si avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da scadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in*

¹ Cass. n. 5857/2000

ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere e nulla dovrebbe essere rimborsato. Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale”.

Tale principio risulta perfettamente applicabile al caso di specie in quanto, come evidenziato dal collegio arbitrale, *“il contratto di servizio stipulato tra le parti prevedeva all'articolo 3 lettera "h" l'invio annuale del rendiconto, ma non è affatto pacifico che sia altrettanto periodico anche uno sbilancio del conto economico dell'acquedotto che sancisca ogni anno un credito a favore di CP_1 come ad esempio avvenuto per il 2004 nel quale non è sorta alcuna obbligazione di pagamento a tale titolo (doc.14 attrice)”.*

Gli arbitri hanno, inoltre, correttamente desunto l'avvenuta ricezione da parte del Parte_1 [...] - e la conseguente efficacia interruttiva della prescrizione - della richiesta di pagamento inviata da CP_1 al predetto comune il 15.6.2018 dalla risposta del 27.6.2018 del medesimo comune, avendo quest'ultimo espressamente dichiarato - nella predetta missiva del 27.5.2018 - di voler riscontrare la *“comunicazione di pari oggetto Vs. prot. 1962/18 del 15.6.2018 con la quale viene sollecitato il pagamento di presunti sbilanci di gestione del servizio per il periodo 2006/2009, nonché il versamento del corrispettivo di presunti investimenti effettuati da CP_1 nel periodo di gestione per conto di questo Ente (2003/2009)”.*

Parimenti infondati sono **il terzo e il quinto motivo** di impugnazione.

Invero, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, non è applicabile agli interessi moratori di fonte legale, che vanno corrisposti in unica soluzione (C. 23670/2006), applicandosi invece in caso di interessi moratori pattuiti in modo tale che debbano essere corrisposti periodicamente (C. 11125/2024). Ciò posto, la prescrizione quinquennale non è applicabile agli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, che non seguono neanche la periodicità della prestazione, poiché tra essi vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al soddisfo.

Ciò posto, ritiene la Corte che il Pt_1 non abbia interesse ad una eventuale dichiarazione di nullità del lodo per mancata compensazione dei crediti comprensivi sia di sorte capitale sia di interessi, in quanto la stessa condurrebbe all'accertamento di una maggiore somma dovuta dal Pt_1 opponente.

Il quarto motivo di impugnazione risulta, invece, inammissibile.

Come detto, *“nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa nemmeno in via di controllo*

sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997). Infatti, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 luglio 2020, n. 16559; Cass., sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 21802)” (Cass. 8718/24).

Ebbene, il ricorso per cassazione basato sull'inidoneità delle prove offerte è ammissibile solo se inquadrato nei vizi di legittimità previsti dall'art. 360 c.p.c., in quanto la Corte di Cassazione non può rivalutare il merito o l'attendibilità delle prove. Le doglianze devono riguardare errori di diritto nella valutazione della prova, non la valutazione in sé. Può pertanto proporsi ricorso per cassazione per: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c (se si contesta che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti (violazione 115) o abbia valutato una prova legale come liberamente apprezzabile, o viceversa, violato i criteri di valutazione (violazione 116)) o per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. (se si contesta che il giudice non ha preso in considerazione prove decisive che, se esaminate, avrebbero portato a una decisione diversa). È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. civ. n. 34476/2019).

Pertanto, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. 13604/24; Cass. 13968/2011).

Ciò posto, ritiene la Corte che il motivo in questione sia inammissibile, in quanto le censure formulate dal **Pt_1** attengono alla valutazione della prova (documenti prodotti, dichiarazioni rese dal teste **Tes_1** e risultanze CTU) svolta dagli arbitri, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale. Invero, l'impugnante non prospetta alcuna violazione di legge, ma in sostanza lamenta l'erroneo esame delle circostanze di fatto da parte degli arbitri per non avere gli stessi considerato che in fatto non sussistevano i presupposti per l'accoglimento delle domande avversarie.

Inammissibile è, infine, il **sesto motivo** di impugnazione con il quale il *Parte_1* ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha compensato le spese del procedimento arbitrale nella misura del 60%. Invero, l'impugnazione del lodo sulle spese processuali per violazione delle regole di diritto è ammessa solo per violazione del principio di soccombenza (Cass. 27392/2025) - peraltro non ravvisabile nel caso di specie, attesa la condanna del *Pt_1* al pagamento della somma di € 100.923,72 (oltre agli interessi) in favore della controparte - e non per contestare la misura della compensazione delle spese decisa discrezionalmente dagli arbitri.

Per le considerazioni svolte, l'impugnazione proposta dal *Parte_1* va respinta, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Le spese del grado seguono la soccombenza del *Parte_1* e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della causa (scaglione di riferimento 260.000 - 520.000), avuto riguardo all'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- a) respinge l'impugnazione proposta dal *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il Lodo Arbitrale pronunciato in data 25.1.2024;
- b) condanna il *Parte_1* alla rifusione, in favore di *CP_1* delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.239,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 13/05/2026.

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente

Alessandra Arceri